

ENTE PERCETTORE	CAUSALE	AMMONTARE TOTALE	RIPARTIZIONE		LIMITE CONTRIBUTIVO	
			(dirigente)	(azienda)		
I N P S	PREVIDENZA I.V.S.	33,00%	9,19	23,81	fino a € 46.123,00	
		34,00%	10,19	23,81	oltre (a)	
	FONDO DI GARANZIA	0,40	----	0,40	(intera retribuzione)	
	CUAF (b)	0,68	----	0,68	(intera retribuzione)	
	ASPI (c)	1,61	----	1,61	(intera retribuzione)	
	MATERNITA' (d)	0,46	----	0,46	(intera retribuzione)	
	MOBILITA' (e)	0,30	----	0,30	(intera retribuzione)	
F A S I	ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA		dirigente in servizio			
			960	1.872		
			dirigente in pensione			
			pensionato post 88 (f)	1.272		
			1.152			
	pensionato ante 88					
	1.044					
FASI - GSR	SOSTEGNO AL REDDITO	€ 200,00		€ 200,00	importo fisso	
PREVINDAI (h)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE	massimale contributivo annuo		a carico del dirigente	a carico dell'azienda	TFR(g)
		fino a 150.000,00		4%	4% (Minimo € 4.800,00 per dirigente con anzianità aziendale in qualifica superiore a 6 anni)	vecchi iscritti - 3%
						nuovi iscritti - 4%
					iscritti post 28.4.1993 - tutto	

NOTE:

(a) Fino a € 100.324,00 per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 ai quali si applica per intero il sistema contributivo;

(b) Al netto dello:

-0,80% per esonero riconosciuto alle aziende industriali

-1,00% per effetto del taglio al c.d. cuneo contributivo riconosciuto alle aziende dall'1.1.2006 da operare prioritariamente sull'aliquota contributiva relativa agli assegni per il nucleo familiare;

(c) E' compreso il contributo integrativo stabilito dall'art. 25, comma 4, della legge 845/78 e successive modificazioni, pari allo 0,30% che può essere destinato al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti (Fondirigenti o Fondo Dirigenti PMI). Si ricorda, inoltre, che per i contratti a termine è previsto un contributo aggiuntivo pari all'1,4% a carico dell'azienda;

(d) Introdotto dall'accordo 14 aprile 2006 firmato da Confindustria e Federmanager in applicazione della Legge 24 febbraio 2006, n. 104;

(e) Per le imprese industriali con oltre 15 dipendenti ;

(f) Ai sensi dell'articolo H del Regolamento del FASI, il contributo individuale dovuto dal dirigente pensionato che abbia acquisito il diritto al pensionamento successivamente al 31.12.2005 e che non abbia raggiunto, quale dirigente in servizio, una anzianità di iscrizione al FASI di almeno 10 anni, anche non consecutivi, è maggiorato:

- del 25% se l'anzianità è di almeno 2 anni;

- del 50% se inferiore;

(g) Le quote di TFR non sono soggette all'applicazione del massimale;

(h) Per tutti gli iscritti, compresi i "vecchi iscritti", il limite di deducibilità fiscale dei contributi è pari a €. 5.164,57 (L. 10 milioni), per effetto della scadenza al 31.12.05 della disciplina transitoria che prevedeva che il medesimo limite fosse costituito dall'importo dei contributi versati nel 1999, se superiore a predetto limite in cifra. Non concorrono a formare il suddetto limite le quote di TFR conferite al Fondo.